

Circolare n° 3 del 02/02/2024 – Decreti Milleproroghe e Salva Superbonus

Gentili Clienti, con la presente Circolare presentiamo le principali novità fiscali dei seguenti provvedimenti legislativi:

- D.L. 215 del 30/12/2023, c.d. “D.L. Milleproroghe”;
- D.L. 212 del 29/12/2023, c.d. “D.L. Salva Superbonus”.

Segnaliamo che entrambi i Provvedimenti non sono ancora stati convertiti in sede parlamentare: daremo notizia nelle prossime Circolari qualora vi siano modifiche rilevanti.

NOVITÀ DEL DECRETO MILLEPROROGHE	ARTICOLO
1. Esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria	3 co.3
2. Termini di notifica degli atti di recupero dei crediti d'imposta	3 co.6
3. Mancata proroga dei termini per i crediti d'imposta di Industria 4.0 in caso di acquisto di beni strumentali	-
NOVITÀ DEL DECRETO SALVA SUPERBONUS	ARTICOLO
4. Novità in materia di Superbonus	1
5. Opzione per la cessione o per lo sconto	2
6. Eliminazione delle barriere architettoniche	3

1. ESONERO DALL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I SOGGETTI TENUTI ALL’INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

È esteso a tutto il 2024 il **divieto di emissione di fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria**.

La disciplina si applica unicamente alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche; dunque, il divieto vale solo per le operazioni verso soggetti privati.

Qualora il committente sia un soggetto diverso da una persona fisica, le prestazioni sanitarie devono essere documentate da fattura elettronica, anche nel caso in cui le prestazioni siano materialmente svolte nei confronti di persone fisiche, ma fatturate a un soggetto diverso: in quest’ultimo caso è vietato riportare all’interno della fattura i nominativi dei pazienti coinvolti.

La disposizione illustrata interessa le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Si precisa che il divieto vige anche per tutti i soggetti in regime forfettario tenuti all’emissione elettronica delle fatture a partire dall’01/01/2024.

2. TERMINI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA

Sono stati prorogati di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero, con scadenza prevista tra il 31/12/2023 e il 30/06/2024, in riferimento agli aiuti di Stato e de minimis fruiti come crediti d'imposta.

La proroga riguarda esclusivamente gli aiuti per i quali l'Agenzia delle Entrate non ha provveduto alla registrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del Dm 115/20217, dunque, che non siano stati registrati nel registro nazionale degli aiuti di Stato.

3. MANCATA PROROGA DEI TERMINI PER I CREDITI D'IMPOSTA DI INDUSTRIA 4.0 IN CASO DI ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

È stato confermato che il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L.178/2020 si è concluso in data 30/11/2023 per gli investimenti "prenotati" nel 2022.

Era infatti prevista un'agevolazione per gli investimenti in beni strumentali prenotati nel 2022, diversi da quelli dell'industria 4.0, pari al 6% del costo, qualora fosse stato versato almeno 20% del costo di acquisizione entro il 31/12/2022 e fossero effettuati entro il 30/11/2023.

Per quanto concerne gli **investimenti in beni strumentali non 4.0 effettuati nel 2024 non è prevista alcuna agevolazione.**

Si ricorda che **per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2024 e nel 2025 il credito di imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:**

- 20% per la quota di investimenti fino 2,5 milioni di euro;
- 10% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e inferiore a 10 milioni di euro;
- 5% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro, nel limite 20 milioni di euro.

Inoltre, per gli investimenti in beni immateriali 4.0 è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% se "prenotati" entro il 31/12/2023 e completati entro il 30/06/2024; per gli investimenti effettuati nel 2024 l'agevolazione è ridotta al 15% ed al 10% per gli investimenti effettuati nel 2025.

4. NOVITÀ IN MATERIA DI SUPERBONUS

Sono state introdotte due importanti novità in tema di superbonus:

- una clausola di salvaguardia per SAL superbonus fino al 31/12/2023 in caso di mancata ultimazione dei lavori;
- un contributo in favore di persone fisiche a basso reddito per spese sostenute nel 2024 ed iniziate nel 2023.

La clausola di salvaguardia prevede che non sarà oggetto di recupero dell'Amministrazione Finanziaria la detrazione calcolata sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati per interventi superbonus (oggetto di cessione del credito o sconto in fattura) qualora gli interventi non dovessero essere terminati ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche.

Il contributo per gli interventi effettuati nel 2024 è rivolto ai soggetti persone fisiche con un reddito "di riferimento" pari o inferiore a 15.000,00 euro; l'agevolazione è riconosciuta per gli interventi agevolati con Superbonus al 70% ed è spettante esclusivamente per lavori cui il SAL al 31/12/2023 sia non inferiore al 60%.

È stato, inoltre, introdotto l'obbligo per i soggetti beneficiari del Superbonus per gli interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici, ai sensi dell'articolo 119 comma 8-ter del DL 34/2020, di stipulare contratti assicurativi a copertura di danni naturali entro un anno dalla conclusione dei lavori.

5. OPZIONE PER LA CESSIONE O PER LO SCONTO

È stato previsto che la deroga al divieto di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito afferenti agli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici siti nelle zone sismiche 1,2 e 3 vale esclusivamente qualora sia stata presentata richiesta di titolo abilitativo entro il 30/12/2023.

Pertanto, occorre aver rispettato le seguenti tempistiche per poter usufruire delle opzioni della cessione e dello sconto in fattura ex art 121 DL 34/2020:

Opzione per interventi superbonus comportanti demolizione e ricostruzione		
Tipologia di interventi	Data di esercizio dell'opzione	Data di richiesta del titolo abilitativo edilizio
Interventi di demolizione e ricostruzione generici	Entro il 16/2/2023	Non rilevante
	Dal 17/2/2023	Entro il 16/2/2023
Interventi di demolizione e ricostruzione effettuati nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3	Entro il 16/2/2023	Non rilevante
	Dal 17/2/2023 al 29/12/2023	Non rilevante
	Dal 30/12/2023	Entro il 29/12/2023

6. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

È stata introdotta una **limitazione dell'agevolazione prevista per gli interventi di eliminazione di barriere architettoniche, per le quali è riconosciuta una detrazione fiscale del 75%**.

È stato infatti previsto che **l'agevolazione spetta per interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.**

Vengono dunque esclusi dall'agevolazione:

- gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari in funzione dell'abbattimento delle barriere architettoniche;
- le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito;
- le spese relative all'installazione di serramenti ed infissi.

Il rispetto dei requisiti per l'applicazione della detrazione deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Inoltre, viene determinato che per usufruire della detrazione in parola occorre che:

- i pagamenti siano effettuati con le modalità previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del Tuir, dunque con bonifico parlante;
- il rispetto dei requisiti tecnici per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche risulti da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

È stato introdotto il blocco delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura per i suddetti interventi di superamento delle barriere architettoniche, ad esclusione delle spese sostenute fino al 31/12/2023.

Per le spese effettuate dal 1/1/2024, il blocco delle opzioni non si applica se le spese riguardano:

- condomini;
- persone fisiche titolari di diritto di proprietà o diritto reale di godimento sull'unità oggetto degli interventi il cui reddito "di riferimento" non sia non superiore a 15.000,00 euro.

È tuttavia prevista una **clausola di salvaguardia** che consente di applicare la precedente disciplina con riguardo alle spese sostenute in relazione agli interventi per i **quali in data antecedente al 30/12/2023**:

- sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo;
- oppure, qualora il titolo abilitativo non sia necessario, siano già iniziati i lavori;
- oppure, nel caso in cui non sia necessario presentare il titolo abilitativo, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per lo svolgimento dei lavori e sia stato versato un acconto.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it